

ID. 777859

Pratica: /

Lugo, 16/09/2019

SERVIZIO LEGALE

DETERMINAZIONE N. 1216

Publicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR EMILIA ROMAGNA AVVERSO IL RICORSO IN RIASSUNZIONE A SEGUITO DI SENTENZA N. 74/2019 DEL TRIBUNALE DI RAVENNA PROPOSTO DALLA DITTA FORO BOARIO SRL NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI LUGO E DI ITALIANA ASSICURAZIONI SPA - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE. CIG Z3D29B315A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso:

- che i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno deciso di costituire l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna dall'1/1/2008;

- che con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con decorrenza dall'1/1/2008;

- con deliberazione n. 98 del 8 giugno 2017 la Giunta dell'Unione ha approvato l'autorizzazione alla costituzione in giudizio nei confronti dell'atto di citazione al Tribunale di Ravenna proposto dalla Ditta Foro Boario Srl, contro il Comune di Lugo e Italiana Assicurazioni Spa, notificato in data 23/05/2017 (agli atti con prot. 33011 del 31/05/2017) in relazione alla convenzione per l'attuazione di un piano di recupero riguardante anche la Piazza XIII Giugno a Lugo;

- con Sentenza n. 74/2019 del Tribunale ordinario di Ravenna, Sezione Civile, pubblicata il 30 gennaio 2019, il Giudice ordinario di primo grado, definitivamente pronunciando nella causa sopra citata, distinta al n. 2049/2017, promossa da Foro Boario Srl nei confronti del Comune di Lugo e della Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per appartenere la stessa al Giudice Amministrativo, accogliendo l'eccezione proposta dall'Unione e dal Comune di Lugo e compensando interamente le spese di lite tra le parti;

- con deliberazione n. 31 del 28/02/2019, la Giunta dell'Unione ha autorizzato la costituzione in giudizio in appello avverso la sentenza sopra citata, sulla base delle indicazioni espresse dal difensore incaricato, ritenendo errata la dichiarazione di competenza del T.A.R. relativamente alla domanda della Italiana Assicurazioni Spa che, invece, rientra, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nella competenza del Giudice ordinario, al fine di scongiurare il rischio di soccombenza nell'azione contro l'Assicurazione in caso di mancata impugnazione della sentenza su questo capo;

- è inoltre pendente il ricorso al TAR Emilia Romagna R.G. n. 976/2017 proposto dall'Unione e dal Comune di Lugo per far accertare l'inadempimento e condannare Foro Boario Srl al risarcimento dei danni;

- in data 10/06/2019 la Foro Boario Srl ha notificato nei confronti del Comune di Lugo e di Italiana Assicurazioni Spa atto di "ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 59 della L. 18 giugno 2009 n. 69 a seguito di sentenza n. 74/2019 del Tribunale di Ravenna" al TAR Emilia Romagna Sede di Bologna con richiesta di:

"... disporre la riunione del presente giudizio con il procedimento iscritto al n° 976/2017;

- accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità in capo a Foro Boario Srl in relazione all'esecuzione dei lavori oggetto di convenzione per opere fuori comparto ed ai danni lamentati, qualora accertati nel corso del presente giudizio, e per l'effetto accertare l'inesistenza del diritto del Comune di Lugo di escutere la garanzia fideiussoria accesa da parte attrice con la Italiana Assicurazioni;

- accertare e dichiarare che la Italiana Assicurazioni spa non è tenuta al pagamento di quanto richiesto dal Comune di Lugo per le ragioni esposte;

- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o concorrente del Comune di Lugo e dei suoi uffici nella causazione dei danni di cui in narrativa;

- per l'effetto condannare il Comune di Lugo al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti conseguenti ai danni ed alle perdite patrimoniali subite dalla Foro Boario Srl ed ai costi sopportati per il ripristino della piazza XIII giugno.

In via di subordine a quanto precede accertare e dichiarare che il danno poteva essere evitato dal comune di Lugo con la ordinaria diligenza e pertanto escludere il diritto al risarcimento oppure, in via di ulteriore subordine, accertare il concorso di colpa ex art. 1227 cod. civ. del Comune di Lugo e per l'effetto escludere o limitare il risarcimento.

Con ogni più ampia riserva di dedurre e produrre ulteriormente, nonché diversamente concludere e formulare istanze istruttorie e depositare documenti.

Con vittoria di spese ed onorari di lite."

Viste

- la relazione del Responsabile del Servizio urbanistica dell'Unione Arch. Gabriele Montanari in data 26/08/2019, depositata agli atti del Servizio Legale, che evidenzia l'interesse a costituirsi continuando nell'azione di contrasto alle iniziative della controparte;

- la deliberazione della Giunta del Comune di Lugo n. 141 del 04/09/2019 favorevole alla costituzione in giudizio in relazione al ricorso in riassunzione notificato dalla Foro Boario Srl con richiesta di demandare al Servizio Legale per il conferimento dell'incarico ad un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva e assunzione di apposita prenotazione di

impegno con riferimento al Bilancio 2019/2021 - annualità 2019 del Comune di Lugo, per un importo di € 2.188,68 a titolo spese legali quale onere derivante dalla costituzione in giudizio in base alla ripartizione al 50% delle spese legali tra Comune di Lugo e Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- la deliberazione n. 123 del 05/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui la Giunta dell'Unione ha deciso di resistere avverso il "ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 59 della L. 18 giugno 2009 n. 69 a seguito di sentenza n. 74/2019 del Tribunale di Ravenna" al TAR Emilia Romagna Sede di Bologna notificato dalla ditta Foro Boario Srl nei confronti del Comune di Lugo e di Italiana Assicurazioni Spa dando mandato al Responsabile del Servizio Legale in merito agli atti necessari per l'attività difensiva e assumendo apposita prenotazione di impegno con riferimento al Bilancio 2019/2021 - annualità 2019, per una spesa presunta di € 2.188,68 stabilendo che, come disposto con le precedenti delibere di Giunta Unione n. 98 del 8 giugno 2017 e n. 31 del 28/02/2019, si procederà con equa ripartizione al 50% delle spese legali tra Comune di Lugo e Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Viste le linee di indirizzo per l'affidamento dei servizi legali ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera "D" numeri 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016 approvate con delibera di G.U. n. 1 del 11/1/2018 che prevedono l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico mediante affidamento diretto nei casi consentiti dall'ordinamento;

Considerato che

- l'Ente non ha in dotazione organica legali di ruolo a cui affidare incarichi;
- vi è la necessità di salvaguardare efficacemente gli interessi pubblici sottesi alla presente controversia;
- l'Ente non è dotato di un elenco di avvocati;
- si è reso indispensabile attivare immediatamente al ricevimento della notifica del ricorso una procedura di richiesta di preventivo mancando i tempi per l'espletamento della procedura comparativa preceduta da avviso pubblico e che, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità di cui all'art 4 del Codice dei contratti pubblici, si è ritenuto opportuno richiedere una proposta economica al medesimo legale che ha assistito l'Ente nel primo grado di giudizio, conclusosi favorevolmente per l'Amministrazione, e che pertanto ha già esaminato e approfondito la particolarità della controversia;
- si ritiene opportuno resistere, per le ragioni espresse in premessa, nel "ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 59 della L. 18 giugno 2009 n. 69 a seguito di sentenza n. 74/2019 del Tribunale di Ravenna" al TAR Emilia Romagna Sede di Bologna notificato dalla ditta Foro Boario Srl nei confronti del Comune di Lugo e di Italiana Assicurazioni Spa;

Atteso che:

- con delibera di Consiglio Unione n. 54 del 19/12/2018, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2019/2021, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2019/2020, il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2019 (Art. 21 del D. Lgs n. 50/2016), modificati con successivi atti deliberativi;
- con delibera di Consiglio Unione n. 56 in data 19/12/2018, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 e relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e del D. Lgs n. 126/2014, modificato con successivi atti deliberativi;
- con delibera di Giunta Unione n. 209 in data 20/12/2018, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021 - Parte contabile (Art. 169 D. Lgs n. 267/2000), modificato con successivi atti deliberativi;

- con delibera di Giunta Unione n. 60 in data 18/04/2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance - Piano dettagliato degli obiettivi 2019/2021 - Anno 2019 (Art. 197 - comma 2 - lettera a) del D. Lgs n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs n. 150/2009), modificato con successivi atti deliberativi;

- che con delibera di Consiglio Unione n. 41 del 31/7/2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le variazioni di assestamento generale (Art. 175 - commi 2 e 8 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267) e verifica del permanere degli equilibri generali del Bilancio 2019/2021 (Art. 193 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267);

- con delibera di Giunta Unione n. 111 in data 01/08/2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le modifiche al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021 - a seguito delle variazioni di Bilancio approvate con atto di C.U. n. 41 del 31/7/2019;

Vista la Legge di Bilancio 2019 (Legge 30/12/2018 n° 145 - G.U. 31/12/2018);

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Atteso :

- che il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;

- che l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art. 4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Accertato che la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER, come da verifiche effettuate;

Viste le Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 264 del 13 novembre 2018;

Vista la recente giurisprudenza contabile in materia di servizi legali ed in particolare la Deliberazione n. 144/2018VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna che in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che "il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n.55/2014 (come modificato dal D.M. n.37/2018) e, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio";

Dato atto che il Servizio Legale, al ricevimento della notifica del ricorso, ha ritenuto opportuno richiedere un'offerta economica agli Avv.ti Benedetto e Giacomo Graziosi di Bologna, dei quali ha preventivamente esaminato il curriculum vitae ritenendoli idonei all'incarico specifico ed ai quali è stato già conferito l'incarico legale per la tutela degli interessi dell'Unione e del Comune di Lugo negli altri giudizi sorti

nell'ambito della complessa vertenza aperta contro la Foro Boario Srl e Italiana Assicurazioni Spa per la quale sono ad oggi tutt'ora pendenti il ricorso presentato al TAR Emilia Romagna n. 976/2017 e il giudizio avviato innanzi alla Corte di Appello di Bologna per la riforma della sentenza n. 74/2019 del Tribunale di Ravenna R.G. n. 542/2019 del 28/02/2019;

Visti ed esaminati attentamente i curricula degli avvocati Benedetto e Giacomo Graziosi ed effettuata la valutazione mirante ad accertare la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste;

Appurato che, sulla base dell'esame svolto, l'offerta dello Studio Legale Graziosi di Bologna ed il complessivo spessore dei curricula dei due Avvocati, emerge senza alcun dubbio, la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica nella materia del presente contenzioso;

Valutata la congruità dell'offerta economica dello Studio Legale Graziosi di Bologna mediante verifica tramite servizi on line disponibili sulla rete e accertato che il preventivo è risultato congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014, e in base al valore della causa e alla complessità della stessa presentando altresì un ribasso rispetto alle tariffe medie;

Ritenuto di affidare l'incarico di che trattasi allo Studio Legale Benedetto Graziosi di Bologna, nelle persone degli Avv.ti Benedetto Graziosi e Giacomo Graziosi - il cui preventivo risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa, ammontante a complessivi € 2.188,68 comprensivi di IVA e CPA;

Atteso che:

- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);
- è stato acquisito il DURC ON LINE (richiesto in data 09/07/2019 – scadenza DURC 08/11/2019), in conformità alle disposizioni vigenti sulla regolarità contributiva delle imprese, in quanto il professionista ha dichiarato di avere dipendenti;

Preso atto che:

- l'art.2 del DPCM 28.12.2011 prescrive l'applicazione in via esclusiva delle disposizioni riguardanti la sperimentazione in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria, di cui all'allegato 1 al DPCM, e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 2 al DPCM;
- il vigente regolamento di contabilità, in attesa di modifica, non è in linea con i nuovi dettami normativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e che, pertanto, come da art.2 del citato DPCM, verrà applicato limitatamente a quanto compatibile con detti principi;
- l'art.5.1 dell'allegato 2 al DPCM 28.12.2011 "Principio contabile applicato della competenza finanziaria" testualmente recita "Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha generato il procedimento di spesa";

Dato atto inoltre che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;

- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stato acquisito lo SMART CIG N. Z3D29B315A ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di TRACCIABILITA' dei pagamenti;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione;
- l'organigramma;
- il decreto di nomina dei dirigenti e dei responsabili di servizio;
- il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art.3 del regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art.147-bis del Tuel;

DETERMINA

- per i motivi ed i fini di cui in premessa, di procedere alla costituzione in giudizio avverso il "ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 59 della L. 18 giugno 2009 n. 69 a seguito di sentenza n. 74/2019 del Tribunale di Ravenna" al TAR Emilia Romagna Sede di Bologna notificato dalla ditta Foro Boario Srl nei confronti del Comune di Lugo e di Italiana Assicurazioni Spa in esecuzione della Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 123 del 05/09/2019, esecutiva ai sensi di legge;

- di affidare l'incarico di patrocinio legale nel giudizio in argomento allo Studio legale Graziosi di Bologna, nelle persone degli Avvocati Benedetto Graziosi e Giacomo Graziosi con studio legale in Bologna, Via dei Mille 7/2, conferendo loro, anche disgiuntamente, ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, prendendo atto altresì che gli onorari saranno fatturati esclusivamente dall'Avv. Benedetto Graziosi – C.F. GRZ BDT 42L31 A944E – P.I. 00825250376;

- di impegnare la spesa, quantificata nell'importo di € 2.188,68 (comprensiva di onorari € 1.500,00 oltre spese generali, CPA 4% + IVA 22%) al bilancio 2019/2021 - annualità 2019 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con riferimento e nei limiti della prenotazione di impegno già assunta con atto di G.U. n. 123 del 05/09/2019 come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Ag:03 ContiF:U.1.03.02.1 1.006/ Cap:3010UE	RICORSO IN RIASSUNZIONE A SEGUITO DI SENTENZA N. 74/2019 DEL	GRAZIOSI BENEDETTO,0082525 0376 ,VIA PIETRALATA, 14,40100,BOLOGNA,	2019/1937/ 1	€ 2.188,68	.

	- Art:3310 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	TRIBUNALE DI RAVENNA PROPOSTO INNANZI AL TAR EMILIA ROMAGNA DALLA DITTA FORO BOARIO SRL NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI LUGO E DI ITALIANA ASSI - CIG:Z3D29B315A	BO,BANCA, IBAN: IT26E03239016001000 00132489			
--	---	--	--	--	--	--

- di dare atto, come disposto con la delibera di Giunta n. 123 del 05/09/2019, che si procede con equa ripartizione al 50% delle spese legali di costituzione in giudizio tra Comune di Lugo e l'Unione della Bassa Romagna come peraltro già verificatosi in altre occasioni e per altri Comuni dell'Unione;

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:

“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”

- di attestare che:

- a norma dell'art.183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 si provvederà secondo quanto disposto dal punto precedente ad aggiornare l'esigibilità dell'impegno assunto con il presente atto e di conseguenza il cronoprogramma della spesa; a norma dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;
- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:
 - **Codice Univoco Ufficio LZIDUK** corrispondente al Servizio Legale - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare:

- che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione di procura alle liti;
- sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

- di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti in quanto non riconducibile alle tipologie di spesa di cui all'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e all'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del Tuel;

- di dare atto, inoltre, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" "*Beni/Servizi fuori MEPA-CONSIP-INTERCENT-ER*", "*Incarichi*" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO LEGALE
Dott.ssa Margherita Morelli